



ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA

Il Parco Archeologico di Pompei E
Il Dipartimento di Bouches-du-Rhône
(Bocche del Rodano)

Il Parco Archeologico di Pompei Via Plinio, 26, 80045 Pompei (NA) Italia

Rappresentato dal Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL di seguito denominato PAP,

E

Il Dipartimento di Bouches-du-Rhône (Bocche del Rodano), la cui sede sociale è situata all'Hôtel du Département, in via St Just 52, 13256, (Marsiglia) cedex 20, per il Museo dipartimentale di Arles antica, rappresentato dalla presidente Martine VASSAL, in qualità di Presidente, debitamente autorizzata a firmare il presente documento con delibera della commissione permanente n. XX del XXX,

D'ora in poi denominato «il Dipartimento» o «il Museo dipartimentale».

D'ora in poi denominate congiuntamente «le Parti».

VISTO

LL'articolo 118 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, con il quale il Ministero della Cultura può valorizzare il patrimonio culturale del suo territorio grazie alla collaborazione e alla promozione di attività di studio e di ricerca sia con l'Università che con altri istituti di ricerca;

- Articoli. 111, cc.1-2-3, 112, cc.1 e 4, 118 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche mm.ii;

- Decreto legislativo n. 42 del 22.1.2004 (Gazzetta ufficiale n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). «Codice per i Beni Culturali e il Paesaggio» e s.i. menzionati nel DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, in particolare agli articoli. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca) 114 (miglioramento) 118 (promozione), 119 (conoscenza) del D.lgs. 42 del 22/1/2004 di cui sopra;

- il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014 relativo a «l'organizzazione e funzionamento dei musei di Stato»

- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di «riorganizzazione del Ministero della Cultura e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 327, della legge del 28 dicembre 2015 n.208»

- il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) in materia di «adeguamento delle soprintendenze speciali alle norme internazionali relative ai musei e ai luoghi di cultura»;

- L'articolo 3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra le altre attività, la realizzazione di «lo studio e la pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati nel Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio che rientrano o meno nella competenza del Parco, ma che comunque ne sono collegati» (lettera g) nonché l'esecuzione di «ricerche indipendenti o in collaborazione

con università, istituti e istituti di ricerca, italiani e stranieri, che rendano pubblici i risultati, in qualsiasi forma ritenuta necessaria» (lettera h) e la collaborazione a «delle attività di formazione, comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del ministero, che accolgano anche programmi di studio, tirocini di formazione e professionali e iniziative di diffusione, di istruzione, di formazione e di ricerca legate alle proprie attività» (lettera i);

AVENDO PREVENTIVAMENTE ESPOSTO QUANTO SEGUE:

CONSIDERATO CHE

- ☞ il Ministero della Cultura esercita le sue funzioni nel settore della protezione e della conservazione del patrimonio culturale;
- ☞ il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Ministero della Cultura italiano (MIC) dotato di speciale autonomia;
- ☞ il «Museo dipartimentale di Arles antica», Ente del Consiglio dipartimentale di Bouches-du-Rhône, dispone di una competenza specifica sugli obiettivi fissati dall'accordo e realizza programmi e progetti di ricerca volti ad ampliare le conoscenze, a formare nuove competenze, a promuovere e a sfruttare i risultati della ricerca;

TENUTO CONTO DEL FATTO CHE

- ☞ «I beni del patrimonio culturale di proprietà pubblica sono destinati alla fruizione della comunità» (art. 2, paragrafo 4, Codice italiano dei beni culturali e del paesaggio) e alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «inclusa anche la promozione e il sostegno della conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, comma 1, Codice italiano dei beni culturali e del paesaggio);
- ☞ la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della comunità è sia obiettivo che oggetto di una funzione pubblica e di una serie di servizi annessi (in particolare per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) ai quali le amministrazioni pubbliche e i centri da esse istituiti sono chiamati - dalla Costituzione e dalla legge - ai sensi dell'articolo 29, comma 11 del Codice italiano dei beni culturali e del paesaggio, secondo le loro competenze («Mediante accordi speciali tra il Ministero e le regioni, nonché con l'aiuto delle università e di altri istituti pubblici e privati, essi possono creare congiuntamente centri, anche interregionali, dotati di personalità giuridica, ai quali affidare la ricerca, la sperimentazione, lo studio, la documentazione e realizzazione di interventi di conservazione e restauro del patrimonio culturale, di particolare complessità. In questi centri possono essere creati anche istituti di istruzione superiore per l'insegnamento del restauro, se accreditati, conformemente al paragrafo. L'attuazione del presente paragrafo avviene nel quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in virtù della legislazione in vigore, senza ulteriori spese supplementari per le finanze pubbliche»);
- ☞ il Parco Archeologico di Pompei, per perseguire i suoi specifici obiettivi di ricerca, protezione, conservazione e valorizzazione, può attivare tutte le forme di cooperazione che ritiene utili a tali fini;

- ▣ è anche volontà del Parco archeologico di Pompei fornire una maggiore conoscenza, protezione e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza, attraverso la promozione della ricerca tematica e di progettazione destinata a lanciare programmi di protezione dei monumenti, dell'ambiente e un corretto utilizzo e conservazione del patrimonio culturale di proprietà pubblica;
 - ▣ questo modello organizzativo è ugualmente conforme a quanto previsto dalla normativa europea (direttiva europea n. 24 del 26 febbraio 2014) e da quella italiana (decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016);
 - ▣ è quindi nell'interesse comune delle istituzioni definire e attuare forme integrate di collaborazione a livello scientifico, didattico, formativo e di valorizzazione, nel pieno rispetto dell'autonomia reciproca di gestione giuridica, didattica e statale;
 - ▣ le attività previste dal presente accordo devono essere intese nel senso di assicurare lo scambio di esperienze e la collaborazione professionale necessarie al sostegno reciproco e ad una migliore attuazione dei principi generali di una corretta cooperazione istituzionale, della buona performance della pubblica amministrazione e del rendimento delle attività connesse;
 - ▣ ribadendo le considerazioni espresse dal Consiglio d'Europa nella Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) per quanto riguarda il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita, è prevista l'individuazione di una serie di misure in grado di ricostruire il legame tra il patrimonio e la comunità, incoraggiando la ricostruzione di un'eredità della Comunità;
 - ▣ ai sensi della Raccomandazione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione dei musei e delle collezioni, la loro diversità e il loro ruolo nella società (2015) le parti intendono pertanto promuovere attività e progetti volti a stimolare la creatività delle comunità locali, al fine di contribuire a gettare le basi per la costruzione di una società che si avvalga di una conoscenza dinamica, innovativa e prospera. A tal fine, è necessario adottare un approccio olistico, che riconosca il patrimonio culturale come un sistema unico e inseparabile, composto dall'insieme dei beni mobili e immobili, dalle risorse materiali e immateriali, solo per il paesaggio circostante e per le comunità che nel corso dei secoli l'hanno prodotto.
- Con il presente accordo-quadro le Parti intendono regolamentare le condizioni, i termini e le modalità di stipula dei futuri accordi di attuazione, da cui si auspica lo sviluppo di progetti di ricerca comuni nei settori di interesse delle parti.

INOLTRE, TENUTO CONTO CHE

L'eruzione del Vesuvio il 24 agosto 79 d.C. ha sepolto le due fiorenti città romane di Pompei ed Ercolano e molte ricche case della zona. Questi reperti, insieme agli splendidi dipinti murali della Villa Oplontis di Torre Annunziata, forniscono una testimonianza vivente dell'opulento stile di vita dei cittadini più agiati agli esordi dell'Impero romano.

Il Museo dipartimentale di Arles antica è uno dei musei del Dipartimento delle Bocche del Rodano (Bouches du Rhône). Il Museo conserva le opere e le testimonianze dell'antichità riguardanti Arles e la sua regione. Il sito «de la Verrerie» ad Arles è stato oggetto di una serie di scavi che hanno portato alla luce ricche abitazioni urbane, tra cui la «Casa dell'Arpista», una lussuosa

dimora in stile pompeiano risalente al I secolo a.C., con una prima decorazione completamente ricomposta.

Conformemente alle loro missioni, i due musei devono assicurare, con tutti i mezzi appropriati, l'accoglienza ad un pubblico più ampio possibile, implementare la frequentazione, promuovere la conoscenza delle loro collezioni, svolgere delle attività di istruzione e diffusione volte a garantire la parità di accesso alla cultura per tutti; assicurare lo studio scientifico delle loro collezioni; contribuire all'istruzione, alla formazione e alla ricerca nel settore della storia dell'arte, archeologia e museografia.

Per portare a termine i loro compiti, i due musei collaborano con autorità e organismi pubblici o privati che perseguono obiettivi corrispondenti a tale vocazione, nei rispettivi paesi o all'estero.

Il Parco Archeologico di Pompei e il Museo dipartimentale di Arles antica del Dipartimento delle Bocche del Rodano (Bouches-du-Rhône) si sono avvicinati per valutare la possibilità di cooperazione attraverso la realizzazione di progetti comuni in settori di comune interesse scientifico ed educativo.

IN RAGIONE DI TANTO, SI E' DUNQUE CONVENUTO QUANTO SEGUE :

■ ARTICOLO 1 : OGGETTO

Il presente accordo ha lo scopo di definire i rispettivi diritti e obblighi delle Parti nell'ambito Della presente collaborazione tra la Direzione di Pompei e il Dipartimento, nonché le modalità e le condizioni alle quali le Parti intendono partecipare all'attuazione dei progetti di seguito indicati.

Le parti intendono concordare, promuovere e favorire :

- ☞ l'organizzazione di esposizioni temporanee comuni o separate nei locali del sito archeologico di Pompei e in quelli del Dipartimento delle Bocche del Rodano (Bouches-du-Rhône);
- ☞ il prestito reciproco di opere;
- ☞ la competenza nel settore del restauro delle opere;
- ☞ l'organizzazione di seminari e di riunioni scientifiche;
- ☞ la produzione di pubblicazioni;
- ☞ lo sviluppo di attività culturali, educative e mediatiche per il pubblico.

Allorquando un progetto sia ritenuto soddisfacente dalle Parti, queste decidono congiuntamente la sua attuazione operativa. Le condizioni e le modalità di applicazione di ciascun progetto sono definite, se necessario, da un accordo specifico di attuazione debitamente firmato dalle Parti, previa votazione della commissione permanente del Dipartimento delle Bocche del rodano (Bouches-du-Rhône).

Tali accordi di esecuzione riguardano in particolare: il progetto scientifico da sviluppare, i rispettivi contributi di ciascuna Parte, le condizioni finanziarie del partenariato, la realizzazione

delle eventuali pubblicazioni, la proprietà e le modalità di sfruttamento dei risultati del partenariato, le condizioni di prestito delle opere.

Si ricorda che, in tutti i casi, le disposizioni di tali accordi di esecuzione devono essere conformi alle linee guida in materia di partenariato qui di seguito definite.

■ ARTICOLO 2 : DURATA

Il presente accordo di cooperazione è concluso per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla sua notifica alle Parti. Esso può essere rinnovato per un periodo stabilito dalle Stesse. Ogni prolungamento necessiterà l'approvazione del consiglio dipartimentale e del sito archeologico di Pompei.

■ ARTICOLO 3 : ORGANIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI TEMPORANEE

In seguito alla cooperazione di cui è fatta menzione nel preambolo, le parti hanno convenuto di organizzare esposizioni temporanee, quando si fosse presentata la necessità. Lo svolgimento di tali esposizioni deve essere conforme alla legislazione internazionale in vigore sul prestito di opere e sull'attraversamento degli Stati.

■ ARTICOLO 4 : CONDIZIONI GENERALI DEL PRESTITO

Nell'ambito delle esposizioni temporanee di cui all'articolo 3, le Parti si impegnano ad assicurare prestiti a breve termine di materiale archeologico anche nell'ambito di progetti comuni di ricerca, di conservazione e/o di valorizzazione e a rispettare tutte le norme relative alla protezione e alla corretta conservazione delle opere prestate. A tal fine, il sito archeologico di Pompei si impegna a rispettare le condizioni generali di prestito stabilite dal Museo dipartimentale di Arles antica e, in ogni caso, le condizioni previste dalla legislazione italiana al momento della concessione dei prestiti. Nell'ambito del presente partenariato, i prestiti tra il Museo dipartimentale di Arles antica e il parco archeologico di Pompei saranno gratuiti.

Le condizioni generali di prestito di ogni struttura dovranno prevedere delle clausole relative alle assicurazione, danni, perdita e furto.

Verrà redatta una dichiarazione sullo stato delle opere, ad ogni contratto di prestito.

Allo stesso tempo, il Museo dipartimentale di Arles antica si impegna a rispettare le condizioni generali di prestito stabilite dalla Direzione di Pompei sulla concessione dei prestiti e, in ogni caso, le condizioni previste dalla legislazione italiana. Una copia delle condizioni generali di prestito così definite dalla Direzione di Pompei, nonché i riferimenti della legislazione italiana, possono essere inviati al Museo dipartimentale di Arles Antica e viceversa.

■ ARTICOLO 5 : ATTIVITA' NEL SETTORE DEL RESTAURO E STUDI DI OPERE.

Le Parti ribadiscono che il Museo dipartimentale di Arles Antica possiede un'esperienza riconosciuta nel restauro di opere d'arte antiche. Inoltre, il sito archeologico di Pompei è fiero della sua esperienza nel campo del restauro archeologico e delle opere d'arte in generale, in particolare nel campo della pittura romana. Il sito archeologico di Pompei avrà quindi la possibilità di effettuare stages e periodi di formazione e aggiornamento per studenti e professionisti del restauro delle loro istituzioni culturali. Di conseguenza, le Parti si impegnano a promuovere la condivisione di idee ed esperienze nel settore del restauro di opere d'arte, in tutte le forme che ritengano appropriate, attraverso pubblicazioni, seminari e corsi di formazione sulla conservazione e il restauro, riguardanti i propri settori di eccellenza, da organizzare presso una delle Parti, eventualmente in collaborazione con altre istituzioni, come previsto dalla legislazione italiana e francese.

■ ARTICOLO 6 : COOPERAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CULTURALE ED EDUCATIVA E DI POLITICHE PUBBLICHE.

Le Parti, che desiderano promuovere lo sviluppo del proprio pubblico e dei visitatori, si impegnano ad assicurare una stretta collaborazione e la condivisione di esperienze educative, sia nella presentazione di collezioni permanenti che di esposizioni temporanee, in altri settori educativi più specifici, come l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta.

■ ARTICOLO 7 : COMUNICAZIONE

I dipartimenti di comunicazione delle parti collaboreranno a eventi selezionati (ad esempio mostre, conferenze, pubblicazioni congiunte) nel settore delle relazioni con la stampa.

■ ARTICOLO 8 : VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

I membri delle due Parti si impegnano a restare in contatto permanente, attraverso riunioni e scambi di corrispondenze regolari, per garantire la corretta applicazione del presente accordo, implementare le linee guida per la cooperazione tra le parti e decidere le condizioni e le modalità di attuazione dei progetti contemplati dal presente accordo.

Si tenga conto che, nel caso in cui il Museo dipartimentale di Arles Antica o il sito di Pompei organizzino mostre temporanee, conferenze o eventi simili che, principalmente o incidentalmente, avranno anche come oggetto di studio risorse di un altro sito culturale (comprendendo il parco archeologico diversi siti), quest'ultimo sarà pre-informato dell'evento e delle modalità in cui le risorse di cui sopra saranno gestite.

■ ARTICOLO 9 : COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Per l'attuazione delle attività contemplate dal presente Protocollo, a seconda del tema o delle attività, sarà preventivamente designato un gruppo di lavoro composto dai membri del Museo

dipartimentale di Arles antica (ricercatore, conservatore, mediatore culturale) e del parco archeologico di Pompei (ricercatore, conservatore...). Questo gruppo di lavoro sarà approvato dai capi dei rispettivi enti.

Il gruppo di lavoro ha i seguenti compiti :

- ▣ coordinare le fasi operative, mobilitando le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste dal presente Accordo nei piani di lavoro;
- ▣ monitorare e attività contemplate dal presente Accordo.

Il Gruppo di lavoro è composto da :

- ▣ un membro nominato dal Parco archeologico di Pompei;
- ▣ un membro nominato dal Dipartimento delle Bocche del rodano (Bouches-du-Rhône).

Il gruppo di lavoro dovrà riunirsi, con tutto il materiale, almeno una volta a semestre e dovrà redigere una relazione sulle attività svolte alla fine del triennio.

■ ARTICOLO 10 : FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore (si precisa che essa deve essere esterna alle Parti, imprevedibile e inevitabile), le Parti convengono che ciascuno degli impegni assunti nell'ambito del presente Accordo potrà essere eseguito succe

■ ARTICOLO 11 : RISOLUZIONE

La convenzione potrà essere rescissa dall'una o dall'altra parte, in particolare in caso di mancato rispetto da parte di una delle Parti dei propri obblighi, con un preavviso di 30 giorni.

▣ In assenza di inadempienze :

Mediante decisione congiunta delle Parti: in tal caso, la risoluzione avrà effetto a una data fissata di comune accordo tra le parti;

Su iniziativa di una sola delle parti: in tal caso la risoluzione avrà effetto dopo la scadenza di un termine fissato dalla lettera di risoluzione con un minimo di 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione di risoluzione, effettuata per raccomandata con ricevuta di ritorno.

▣ In caso di inosservanza da parte di una delle parti degli obblighi definiti nella presente convenzione :

Ll recesso avrà effetto, in questo caso, entro un termine di 30 giorni dalla ricezione - da


parte della Parte inadempiente - di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di ingiunzione di esecuzione rimasta senza effetto e senza la necessità di espletare alcuna formalità giudiziaria.

Tale risoluzione non pregiudica la possibilità di un'eventuale azione per il risarcimento del danno.

■ ARTICOLO 12 : CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che possa sorgere nell'ambito del presente contratto sarà oggetto di una previa composizione amichevole. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, le parti accettano la competenza del Tribunale di Napoli.

Martine VASSAL



Presidente del Consiglio
Dipartimentale delle Bocche
del Rodano (Bouches-du-Rhône)

GABRIELE ZUCHTRIEGEL



Direttore Generale del parco
Archeologico di Pompei

